

## **ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2012**

**Il Comune di Mantova, per l'anno 2012, ha confermato l'aliquota e la soglia di esenzione della compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche applicabili nell'anno 2010.**

Pertanto, per l'anno 2012 rimane vigente il **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE** approvato con D.C.C. n.110 del 11.12.2009, il cui testo viene riportato di seguito.

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

#### **Art.1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, disciplina l'applicazione, nel Comune di Mantova, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

#### **Art.2 - Determinazione dell'aliquota** [art.modificato con D.C.C. n.110 del 11.12.2009]

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è confermata, per l'anno **2010**, nella misura dello **0,4 %**.

2. Nel caso in cui non vengano deliberate variazioni entro la data di approvazione del bilancio di previsione, la misura dell'aliquota si intende prorogata di anno in anno.

3. La variazione dell'aliquota non può comunque eccedere la misura massima stabilita dalle norme vigenti.

#### **Art.3 - Esenzioni** [art.modificato con D.C.C. n.110 del 11.12.2009]

1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo all'anno precedente a quello nel quale l'addizionale è applicata, non supera l'importo di **Euro 18.000,00**.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di **Euro 18.000,00** l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

#### **Art.4 - Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.